

# Asilo Infantile di Crescentino

# STATUTO

D.G.R. n. 52 - 32766 del 7 marzo 1994

## CAPO 1° - ORIGINE - SCOPO DELL'ENTE MEZZI DEI QUALI DISPONE

- Art. 1 E' costituito in Crescentino un Asilo Infantile con la denominazione "Asilo Infantile di Crescentino" per ambo i sessi eretto in Ente Morale con Regio Decreto del 29/4/1845 e riconosciuto con personalità giuridica di diritto privato dalla Giunta della Regione Piemonte con deliberazione n° 21 - 12117 del 13/1/92.  
L'Asilo ha la sua sede nel fabbricato di sua proprietà in Viale IX Martiri n° 17.
- Art. 2 L'Asilo Infantile di Crescentino non ha scopo di lucro. Scopo dell'Asilo Infantile di Crescentino è quello di accogliere i bambini di ambo i sessi residenti nel Comune di Crescentino ed eventualmente nei Comuni limitrofi, di età compresa fra i tre e i sei anni e di provvedere all'educazione globale del bambino secondo una visione cristiana della vita.
- Art. 3 L'Ente provvede ai propri scopi con le rette delle famiglie degli alunni, con le quote degli associati, con i propri redditi e con proventi derivanti da contributi di persone e di Enti.  
L'Ente "Asilo Infantile di Crescentino" potrà stipulare Convenzioni economiche con Enti pubblici e privati.

## CAPO 2° - ORGANI DELL'ENTE - COMPITI E ATTRIBUZIONI

- Art. 4 Sono organi dell'Ente "Asilo Infantile di Crescentino ":
- a) l'Assemblea degli associati
  - b) il Consiglio di Amministrazione:
  - c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il VicePresidente:
  - d) il Tesoriere e il Segretario:
  - e) il Collegio dei Sindaci.

- Art. 5** Sono Soci:
- a) tutti coloro che ne fanno richiesta su presentazione di altri due soci di cui uno Consigliere di Amministrazione e sono accolti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
  - b) I genitori o chi esercita la patria potestà sui bambini che frequentano la scuola per la durata della frequenza del bambino.  
Ai Soci è richiesto di condividere e di collaborare al miglior raggiungimento dell'obbiettivo educativo che si propone la scuola e di versare nel termine stabilito la quota annuale di associazione.  
Per i soci di cui al punto b), la quota di associazione è compresa nella retta di frequenza del bambino.  
Viene meno la condizione di Socio nei seguenti casi:
    - per decadenza quando non si è in regola con il pagamento della quota associativa annuale o quando non si interviene, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dell'Assemblea;
    - per dimissioni volontarie;
    - per esclusione conseguente a comportamenti del Socio in contrasto con gli obbiettivi educativi della Scuola, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.Quando il bambino cessa di frequentare la Scuola, il genitore perde la qualifica di Socio di cui al punto b) e può assumere quella di socio volontario ai sensi del punto a).
- Art. 6** Le competenze dell'Assemblea dei Soci sono le seguenti:
- a) elezione dei Membri del Consiglio di Amministrazione;
  - b) approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
  - c) approvazione dei regolamenti di Amministrazione e del Servizio scolastico-educativo;
  - d) approvazione delle proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti;
  - e) elezione dei membri del Collegio dei Sindaci:
- Art. 7** L'Assemblea dei Soci è convocata annualmente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di avviso scritto, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la convocazione.  
Un decimo dei componenti dell'Assemblea, oppure un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, possono richiedere al Presidente la convocazione dell'Assemblea.  
Il Presidente fissa la data dell'Assemblea entro 30 giorni dalla data della richiesta.
- Art. 8** Le adunanze dell'Assemblea sono valide quando, in prima convocazione, sono presenti la metà dei Soci.  
Un'ora dopo quella fissata per la prima, l'assemblea può essere riunita in seconda convocazione e gli atti sono validi quando sono presenti non meno di quindici soci.  
Gli atti dell'Assemblea sono adottati a maggioranza dei votanti.  
Le deliberazioni concernenti persone sono assunte a scrutinio segreto.

- Art. 9**     Il Consiglio di Amministrazione  
L'Ente "Asilo Infantile di Crescentino" è retto da un Consiglio di Amministrazione costituito da nove membri di cui:  
- cinque eletti dall'Assemblea dei Soci volontari;  
- due eletti dall'Assemblea dei genitori dei bambini frequentanti;  
- uno nominato dal Consiglio Comunale.  
Il Parroco pro-tempore è membro di diritto.  
Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di cooptare persone esperte in determinati settori fino ad un massimo di due.  
Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi membri sono rieleggibili.
- Art. 10**     Sono eletti Consiglieri coloro che hanno ottenuto la maggioranza prevista dall'art.8. (Se nel primo scrutinio non risultassero eletti tutti i membri previsti dall'art.9 si procederà a ulteriori scrutini di ballottaggio fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti).
- Art. 11**     Decadono dalla carica di Consiglieri coloro che:  
a) sono dimissionari;  
b) sono assenti dalle riunioni per tre volte consecutive ingiustificate;  
c) decadono inoltre i soci di cui al punto b) art.5 i cui bambini lasciano la scuola.  
Il Consigliere deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, è sostituito dal socio che nelle ultime elezioni per il Consiglio ha riportato il maggior numero di voti.
- Art. 12**     Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta ordinaria almeno tre volte all'anno. Esso è convocato dal Presidente a mezzo di avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno quindici giorni prima di quello prefissato per la riunione. In caso di urgenza questo termine può essere ridotto a ventiquattro ore prima. La convocazione del Consiglio può essere richiesta al Presidente da un terzo dei Consiglieri, il Presidente è tenuto a fissare la data della riunione entro venti giorni dalla data della richiesta. Il Consiglio è valido quando, in prima convocazione sono presenti la maggioranza dei Consiglieri.
- Art. 13**     Il Consiglio di Amministrazione:  
a) vigila e collabora con il Personale educativo della scuola per il migliore raggiungimento dello scopo dell'Ente;  
b) provvede all'amministrazione della scuola e al suo regolare funzionamento;  
c) redige il bilancio di previsione e il conto consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci;  
d) elabora il regolamento amministrativo e del servizio scolastico-educativo;  
e) propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche allo statuto e al regolamento;  
f) provvede all'assunzione e alla disciplina del personale;  
g) stipula convenzioni economiche con Istituti ed Enti;  
h) delibera sulle domande di frequenza dei bambini e sulle richieste di ammissione dei Soci;  
i) stabilisce le rette di frequenza degli alunni e le quote associative;  
l) delibera in genere, su quanto non sia di competenza dell'Assemblea.

- Art. 14 Il Consiglio nella sua prima seduta elegge al suo interno il Presidente, il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere. L'elezione del Presidente è valida se viene fatta con l'intervento dei due terzi dei Consiglieri in carica e a maggioranza assoluta dei voti. Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta si procede ad una votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, il maggior numero dei voti ed è proclamato Presidente quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere vengono eletti dal Consiglio a semplice maggioranza relativa.
- Art. 15 Il Presidente. Il Presidente rappresenta a tutti gli effetti l'Ente "Asilo Infantile di Crescentino" e in particolare:
- a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione;
  - b) provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio;
  - c) sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti, o istituzioni;
  - d) rappresenta l'Ente "Asilo Infantile di Crescentino" in giudizio con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
  - e) vigila e dirige tutta l'attività dell'Ente, firma la corrispondenza e gli atti di ufficio;
  - f) sottoscrive con il Tesoriere gli ordini di incasso e pagamento.
- In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il VicePresidente, delegato dal Presidente con tutti i poteri e le attribuzioni.
- Art. 16 Il Segretario. Al Segretario compete la redazione dei verbali del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea; la regolare tenuta dell'Archivio, la raccolta e conservazione degli atti Ufficiali dell'Ente, il disbrigo della corrispondenza e la compilazione di una breve cronistoria dei fatti più significativi che contraddistinguono la vita e l'attività della medesima. Terrà inoltre d'intesa con il Presidente del Consiglio, i rapporti diretti tra il Consiglio di Amministrazione nel suo insieme, il Tesoriere e il personale responsabile dell'attività educativa della Scuola Materna.
- Art. 17 Il Tesoriere. Il Tesoriere è il responsabile delle risorse dell'Ente, del maneggio del denaro dell'Amministrazione e sottoscrive insieme al Presidente gli ordini di incasso e di pagamento per conto dell'Ente. E' incaricato della regolare tenuta dei libri contabili e dell'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi; a tal fine il Consiglio di Amministrazione stipulerà una o più convenzioni con studi commerciali specializzati nelle predette materie. E' inoltre compito del Tesoriere rendere conto al Consiglio di Amministrazione degli incassi e dei pagamenti effettuati durante l'anno precedente entro il mese di marzo e di redigere i bilanci preventivi e consuntivi.
- Art. 18 Attività dell'Ente. Qualora si ravvisino le condizioni, la necessità e l'utilità del servizio, l'Ente potrà assumere eventuali altre attività di carattere socio-educativo, sempre senza scopo di lucro.

- Art. 19 Collegio dei Sindaci. E' composto da tre membri effettivi, nominati dall' Assemblea dei Soci, di cui uno con incarico di Presidente, più due supplenti e durano in carica cinque anni. Il Collegio dei Sindaci vigila sull' Amministrazione dell' Ente e, in caso di bisogno, a richiesta, sull' ammissione dei singoli Soci, proponendo al Consiglio e all' Assemblea, le proprie conclusioni. Ai Sindaci sono anche attribuite le funzioni di pacifici compositori delle contestazioni e delle controversie che intervenissero tra gli associati, e il loro parere è obbligatorio nel caso di radiazione di un associato per qualsiasi causa.
- Art. 20 L'Ente Asilo Infantile di Crescentino aderisce alla Federazione Italiana Scuole Materne (FISM) e fa proprie le norme contenute nel regolamento generale delle Scuole Materne aderenti.
- Art. 21 Per lo scioglimento dell'Ente "Asilo Infantile di Crescentino" è necessaria la convocazione di una apposita assemblea e la deliberazione, a schede segrete, deve riportare il voto favorevole allo scioglimento di almeno i tre quarti degli associati. In caso di scioglimento approvato, l'eventuale patrimonio dell'Ente residuo dalla liquidazione di ogni passività, verrà devoluto alla Parrocchia dell'Assunta di Crescentino che dovrà utilizzarlo per scopi socio-assistenziali.